

**CONTRATTO DI LAVORO DEL DIRETTORE DEL CENTRO
PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE SICILIANA
CALTANISSETTA**

L'anno duemilaventitre il mese di maggio il giorno otto a Palermo, presso l'Assessorato Regionale della Salute, Piazza O. Ziino n. 24, sono presenti:

- la dott.ssa Giovanna Volo, nata a Caltanissetta il 25 settembre 1955, nella qualità di Assessore regionale per la Salute, C.F. 80012000826

- l'Ing. Roberto Sanfilippo, nato a Genova il 4 aprile 1970, C.F. SNFRRT70D04D969K, residente in [redacted]

PREMESSO

- che con Decreto del Presidente della Regione n. 115/Serv. 1°/SG del 31 marzo 2023, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 135 del 30 marzo 2023, l'Ing. Roberto Sanfilippo è stato nominato Direttore del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio Sanitario (CEFPAS), con sede in Caltanissetta, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 3 novembre 1993, n.30, come modificato dall'art. 29 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9;

- che la Segreteria Tecnica dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione ha accertato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e l'assenza di cause ostative alla nomina;

- che il Presidente della Regione con il medesimo decreto di nomina, in analogia a quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., ha autorizzato la stipula del presente contratto che disciplina il rapporto tra le parti;

- che tale contratto è redatto secondo lo schema tipo previsto per i direttori generali delle Aziende del S.S.R., approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 13 marzo 2019.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Oggetto e contenuto del presente contratto.

1 - Con il presente contratto l'Assessore Regionale per la Salute ed il Direttore del CEFPAS di Caltanissetta, Ing. Roberto Sanfilippo, concordano i contenuti e le modalità di attuazione dell'incarico conferito con il citato D.P. n. 115/Serv. 1°/SG del 31 marzo 2023;

2 - Nell'espletamento dell'incarico l'Ing. Roberto Sanfilippo eserciterà le funzioni attribuite al Direttore del Centro dalla normativa vigente e, in particolare, dalla legge regionale 3 novembre 1993, n.30 e s.m.i., dal D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. in quanto compatibile, dalla legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i, dal D.Lgs. 4 agosto 2016 n. 171 e s. m. i. nonché da ogni altra norma, regolamento, legge e/o atto di programmazione regionale.

3 – Il Direttore è tenuto, altresì, all'osservanza dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, nonché degli obblighi in materia di trasparenza, con particolare riguardo ai dati di bilancio e ai costi del personale. In particolare, al Direttore spettano tutte le funzioni di gestione complessiva del CEFPAS, nonché la rappresentanza generale dello stesso.

Art. 2 – Modalità di esecuzione dell'incarico ed esclusività dell'impegno

1 - Il Direttore del Centro, che elegge domicilio presso la sede legale del Cefpas, si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo.

Art. 3 – Obiettivi

1 - Nell'espletamento dell'incarico il Direttore del Centro è tenuto al perseguimento degli obiettivi generali di cui al presente articolo nonché di quelli specifici, allegati al presente contratto (all. A), oltre a quelli che verranno annualmente definiti e indicati dall'Assessore regionale per la salute.

2- Costituiscono obiettivi generali, il cui mancato conseguimento determina, oltre alla non erogazione della quota integrativa di cui al comma 2 dell'art. 5 del presente contratto, la decadenza del direttore del Centro secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i direttori generali delle aziende del servizio sanitario regionale:

a) il raggiungimento annuale dell'equilibrio economico di bilancio dell'Ente;

b) il rispetto della normativa vigente di cui al Codice dei Contratti in materia di acquisti di beni e servizi. In particolare, dovrà farsi ricorso esclusivamente alle procedure di acquisto Consip e Me.pa, per le categorie merceologiche ivi presenti e quantitativamente coerenti allo specifico fabbisogno e, comunque, nel rispetto della normativa vigente nazionale e regionale e dei relativi atti regolamentari e/o attuativi. Il ricorso a procedure negoziate e di urgenza non giustificato e sistematico ed il rinnovo di contratti in difetto di programmazione, potranno costituire causa di recesso unilaterale del contratto da parte dell'Amministrazione. Fatti salvi i casi di diversa indicazione normativa, il criterio da utilizzarsi è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

c) rispetto degli obblighi in materia di trasparenza di cui al comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e s.m.i.;

d) rispetto dei tempi di pagamento secondo le previsioni dell'art. 1, comma 865, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3 - Gli obiettivi specifici per gli anni 2023 e 2024 sono quelli indicati nel documento allegato al presente contratto (all. A), con riferimento all'area della gestione della formazione sanitaria, recante, per ciascun obiettivo, l'indicatore, il criterio di misurazione, il valore obiettivo e il relativo peso.

4 - L'Assessore regionale per la salute negozierà annualmente con il Direttore del Centro gli obiettivi specifici relativi all'area di cui al comma precedente ai fini dell'attribuzione dell'indennità di cui al D.P.C.M. n. 502/1995 e successive modifiche ed integrazioni con decorrenza dall'esercizio finanziario 2025.

ART. 4 – Controllo, valutazione e sanzioni

1 - L'Assessorato regionale della Salute esercita l'attività di controllo, vigilanza e verifica istituzionalmente prevista dalla normativa vigente sulle Aziende e sugli Enti sanitari anche con riferimento agli obiettivi di cui all'art.3.

2 - In particolare, le verifiche del livello di raggiungimento del sistema di obiettivi assegnati al Direttore del Centro verranno operate dall'Assessorato regionale della salute con cadenza periodica almeno annuale, previa identificazione di idonei indicatori pesati in funzione della valenza attribuita ai diversi obiettivi e alla loro complessità nonché alla percentuale di raggiungimento degli stessi, pena decadenza del Direttore del Centro con la procedura di cui alle vigenti disposizioni normative.

3 - Qualora, al termine delle verifiche effettuate successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario, il Direttore del Centro non consegua gli obiettivi assegnati, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la salute pro-tempore, procede, secondo la vigente normativa, alla dichiarazione di decadenza dello stesso dalla carica ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.lgs. n. 171/2016 es.m.i. e della legge regionale n.5/2009, nonché alle dichiarazioni di decadenza comunque previste per i direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali ed ospedaliere del servizio sanitario, provvedendo altresì alla sua sostituzione. Inoltre, trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina, la Regione verificherà i risultati conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.3 del presente contratto, per procedere o meno alla riconferma entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine, ai sensi dell'art.2, comma 4 del D.lgs. n. 171/2016 e s.m.i..

4 - Costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro la condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati particolarmente gravi e infamanti e fortemente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione nonché per i reati di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e di cui all'art. 3, al comma 11, lett. a) del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.

Art. 5 – Trattamento economico

1 - Il trattamento economico annuale spettante al Direttore del Centro è fissato in euro 144.607,93 (al lordo delle trattenute fiscali, previdenziali ed assicurative a carico del Direttore del Centro), corrispondente all'importo del compenso stabilito con decreto presidenziale n. 30 del 24 febbraio 2003.

2 - Tale trattamento economico, annuale ed onnicomprensivo, sarà corrisposto in dodicesimi e potrà essere integrato di una ulteriore quota sino al 20% dell'importo totale lordo rapportato al periodo di attività svolta sulla base dei risultati di gestione ottenuti in rapporto alla realizzazione in termini percentuali degli obiettivi determinati in base all'art.3 del presente contratto, misurata ai sensi dell'art. 4.

3 - Ai sensi dell'art. 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il riconoscimento di una quota pari al 30% dell'indennità di risultato di cui al precedente comma 2 è condizionato al rispetto dei termini di pagamento previsti dal vigente ordinamento.

In particolare, la predetta quota:

a) non è riconosciuta qualora il Cefpas registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;

b) è riconosciuta per la metà qualora il Cefpas registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;

c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora il Cefpas registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;

d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora il Cefpas registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni.

4 - L'erogazione della quota integrativa di cui al precedente punto 2 non potrà essere autorizzata nell'ipotesi in cui il risultato conseguito sia inferiore al 60% in termini percentuali degli obiettivi specifici.

5 - Il Direttore del Centro, se dipendente pubblico o privato, in regime di aspettativa senza assegni, è tenuto al rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 11 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni.

6 - Il trattamento economico sopra definito è comprensivo delle spese eventualmente sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

7 - Le spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'incarico verranno rimborsate in misura pari a quella stabilita per i Dirigenti generali dello Stato.

8 - Ai fini IVA l'incarico è da ritenersi escluso ai sensi dell'art.5 del DPR n.633/1972 così come chiarito dalla circ.min. n.207/E/2000.

9 - Le parti stabiliscono e si danno reciprocamente atto che nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso anche nei casi di cui al precedente art. 4, comma 3, del presente contratto.

ART.6 - Durata del contratto

1 - Il presente contratto, la cui validità decorre dalla data di immissione nelle funzioni di Direttore del Centro, ha durata triennale.

ART. 7 - Comunicazioni

1 - Il Direttore del Centro si impegna a comunicare eventuali cause di incompatibilità o comunque ostative, ai sensi della vigente normativa, alla permanenza nell'incarico che dovessero sopravvenire nel corso del suo espletamento.

ART. 8 - Rinvio

1- Per quanto non espressamente previsto dal Decreto legislativo n.502/1992 e s.m.i., dal Decreto legislativo n. 171/2016 e s.m.i., dalla legge regionale n.30/1993 e s.m.i., dalla legge regionale n.5/2009 e s.m.i. e dal presente contratto, le Parti fanno esplicito rinvio agli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

ART. 9 – Registrazione del contratto

1 – Il presente contratto, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'articolo 10 della tariffa annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, N.131.

2 – Le spese di registrazione sono a carico del Direttore del Centro.

Il DIRETTORE DEL CEFPAS

Ing. Roberto Sanfilippo



SANFILIPPO
ROBERTO
08.05.2023
09:32:47
GMT+01:00

L'ASSESSORE

Dott. ssa Giovanna Volo

GIOVANNA
VOLO

Firmato digitalmente da
GIOVANNA VOLO
Data: 2023.05.08 13:28:31 +02'00'

2023-2024

All. A

N. OB.	OB. DESCR.	Indicatore previsto	Criterio di misurazione	valore obiettivo	Note	PESO
1	Formazione permanente e aggiornamento professionale degli operatori del Sistema Sanitario regionale in materia di Medicina di Genere, PanFlu e Prevenzione primaria	Attivazione di corsi formativi	n. 20 corsi di formazione	> 75%		25%
2	Attività formativa finalizzata al superamento delle criticità scaturite dall'analisi specifica dei DRG a bassa intensità	Attivazione corsi di formazione presso il Cefpas o le Aziende sanitarie per il miglioramento della compilazione della scheda nosologica finalizzato alla produzione di DRG adeguato	n. 15 corsi di formazione	> 70%		10%
3	Realizzazione della Scuola superiore di sanità per i dirigenti del SSR, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità prevista dalla Legge 30/1993	Avvio delle attività	Avvio entro il 31.12.2024	SI/NO		10%
4	Realizzazione, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, di eventi formativi in materia di assistenza medica alla persona con disabilità in ospedale e in materia di dipendenze comportamentali nella generazione Z	Sottoscrizione accordo di collaborazione con ISS entro il 31/12/2023 Attivazione eventi formativi	Sottoscrizione accordo di collaborazione con ISS entro il 31/12/2023 n. 4 eventi formativi entro il 31/12/2024	SI/NO		10%
5	Realizzazione di corsi di simulazione di soccorso avanzato (BLS, PBLIS, ...) per operatori delle Aziende SSR e operatori scolastici	Realizzazione di almeno 8 corsi di simulazione	n. 6 corsi per operatori Aziende SSR n. 2 corsi per operatori scolastici	SI/NO		15%
6	Realizzazione di una rete di documentazione e multimediale per l'aggiornamento professionale prevista dall'art. 20 della L.R. 30/1993	Disponibilità della rete documentale e multimediale	Disponibilità della rete documentale e multimediale entro il 31.12.2024	SI/NO		10%
7	Svolgimento di convegni scientifici e seminari in materia di Medicina di Genere, PanFlu e Prevenzione primaria	Realizzazione di almeno 4 eventi	n. 4 eventi	SI/NO		10%
8	Studi, pubblicazioni e ricerche	Realizzazione di 2 pubblicazioni o ricerche	n. 2 pubblicazioni/ricerche	SI/NO		10%

IL DIRETTORE DEL
CEFPAS

Ing. Roberto Sanfilippo

SANFILIPPO
ROBERTO
08.05.2023
11:36:16
GMT+01:00L'ASSESSORE PER LA
SALUTE

Dot.ssa Giovanna Volo

GIOVANNA VOLO

Firmato digitalmente da GIOVANNA
VOLO
Data: 2023.05.08 13:31:20 +02'00'